

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 174

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale,

il 23 gennaio 2026

Istituzione dell'albo regionale permanente degli enti del Terzo settore operanti nei settori dell'assistenza e nel supporto materiale alle persone in condizioni di elevata marginalità sociale

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge si inserisce nel quadro delle strategie regionali per il rafforzamento delle politiche di contrasto alla povertà e alla marginalità sociale, coerentemente con gli indirizzi del Programma regionale di sviluppo 2024-2029, che prevede, tra gli obiettivi prioritari, la qualificazione e il potenziamento delle politiche rivolte alle fasce più vulnerabili della popolazione. Il disegno di legge è altresì conforme ai principi e alle finalità del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), e successive modifiche ed integrazioni, che riconosce e valorizza il ruolo degli enti del Terzo settore nella programmazione e nell'attuazione delle politiche pubbliche. Si tiene infine conto dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 131/2020, che ha sancito la centralità dei rapporti tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, nonché delle linee guida ministeriali adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2021, n. 72 (Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore)).

La proposta si fonda anche sul codice del Terzo settore (decreto legislativo n. 3 del 2017), della legge 6 giugno 2016, n. 106), in particolare sull'articolo 56, che disciplina le convenzioni tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, riservandole alle Organizzazioni di volontariato (ODV) e alle Associazioni di promozione sociale (APS) iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A tali fini, infatti, può rilevare l'importanza di strumenti conoscitivi e ricognitivi, quali elenchi pubblici, per garantire trasparenza, pubblicità e imparzialità nei procedimenti di convenzionamento.

Il disegno di legge in esame persegue l'obiettivo di istituire un albo regionale permanente degli enti del Terzo settore operanti nell'assistenza e nel supporto materiale alle persone e nuclei (familiari e non familiari) in condizioni di elevata marginalità sociale ossia in una situazione di esclusione sociale grave a causa di fattori individuali o condizioni sociali e ambientali di contesto.

L'albo istituito dalla presente legge ha natura pubblica, ricognitiva e trasparente. È finalizzato a rendere conoscibili e accessibili le ODV e APS che operano stabilmente nei settori dell'assistenza e del supporto materiale alle persone e nuclei in condizione di elevata marginalità sociale, al fine di semplificare e supportare l'eventuale attivazione di convenzioni ai sensi dell'articolo 56 del codice del Terzo settore.

L'iscrizione all'albo è aperta, non selettiva e non costituisce requisito abilitante. L'albo è uno strumento di trasparenza amministrativa e di supporto tecnico alle attività di programmazione e gestione della Regione e degli ambiti PLUS.

Attraverso l'albo potrà essere inoltre garantita una maggiore coerenza e integrazione degli interventi a livello regionale e territoriale, promuovendo l'efficacia e la qualità dei servizi rivolti alle persone in condizioni di elevata marginalità sociale.

Il disegno di legge rinvia a un successivo atto della Giunta regionale la definizione delle modalità attuative dell'albo, attraverso linee guida che dovranno stabilire:

- a) i requisiti per l'iscrizione all'albo;
- b) le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione;
- c) le cause di sospensione e cancellazione dall'albo;
- d) le modalità di pubblicazione e aggiornamento dell'albo.

L'albo non assume valore selettivo o di accreditamento, né limita la partecipazione ad altre forme di collaborazione ai sensi degli articoli 55 e 56 del codice del Terzo settore. Esso rappresenta uno strumento ricognitivo per agevolare il principio di parità di accesso e di rotazione, semplificare i procedimenti e migliorare la capacità programmatica.

Descrizione degli articoli

Articolo 1 (Finalità e oggetto): l'articolo 1 istituisce l'albo regionale permanente degli enti del Terzo settore operanti nei settori dell'assistenza e del supporto materiale alle persone in condizioni di elevata marginalità sociale, e ne definisce le finalità generali.

Articolo 2 (Finalità operative): l'articolo 2 individua le finalità operative dell'albo, tra cui la natura conoscitiva e ricognitiva, la promozione della collaborazione tra Amministrazione regionale ed enti del Terzo settore.

Articolo 3 (Disposizioni attuative): l'articolo 3 prevede che le modalità operative di gestione dell'albo siano disciplinate da apposite linee guida adottate dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere della competente Commissione consiliare. Le linee guida disciplineranno, tra l'altro, i requisiti per l'iscrizione, le modalità di aggiornamento, i criteri di verifica e controllo, le cause di sospensione e cancellazione.

Articolo 4 (Norma finanziaria): l'articolo 4 prevede che dall'attuazione della legge proposta non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Articolo 5 (Entrata in vigore): l'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore.

RELAZIONE TECNICA SULLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

- a) Quantificazione degli oneri e delle entrate: dall'attuazione delle disposizioni proposte non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Ciò in quanto l'albo digitale potrà essere implementato sui portali già operativi (SUS Sardegna).
- b) Dati e metodi utilizzati per la quantificazione: non risultano ulteriori elementi di rilievo.
- c) Ogni altro elemento utile per la verifica del rispetto dell'obbligo di pareggio di bilancio e di copertura finanziaria dei provvedimenti normativi: non risultano ulteriori elementi di rilievo.

RELAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI PREVISTI A CARICO DEI CITTADINI, DELLE IMPRESE E DEGLI ALTRI UTENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 2016.

L'istituzione dell'albo comporterà per gli enti interessati l'obbligo di adempiere agli oneri amministrativi connessi alla presentazione della domanda di iscrizione e al mantenimento dell'iscrizione stessa, attraverso la comunicazione periodica dei dati e delle informazioni richieste. Tali adempimenti saranno disciplinati dalle linee guida in modo da garantire modalità quanto più possibile semplificate e proporzionate.

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DIGITALE

L'albo sarà istituito e gestito interamente in forma digitale. Tutte le procedure relative all'iscrizione, all'aggiornamento, alla cancellazione e alla verifica dei requisiti saranno effettuate mediante modalità telematiche, garantendo così un elevato livello di trasparenza, efficienza e accessibilità. A tale fine verranno utilizzate infrastrutture già presenti nell'ecosistema digitale della Regione Sardegna (SUS - sportello unico dei servizi).

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Oggetto

1. È istituito presso l'Assessorato regionale competente in materia di politiche sociali l'albo regionale permanente degli enti del Terzo settore operanti nella Regione nei settori dell'assistenza e del supporto materiale alle persone in condizioni di elevata marginalità sociale.

2. L'albo regionale di cui al comma 1 è riservato alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale con sede in Sardegna.

3. Ai fini della presente legge si definisce in condizione di elevata marginalità sociale la persona singola o il nucleo di persone, anche non familiare, che si trovi in una situazione di esclusione sociale grave a causa di fattori individuali o condizioni sociali e ambientali di contesto.

Art. 2

Finalità operative

1. L'albo regionale di cui all'articolo 1, comma 1, è finalizzato a favorire la costituzione di una rete territoriale degli enti del Terzo settore operanti nella Regione nei settori dell'assistenza e del supporto materiale alle persone in condizioni di elevata marginalità sociale.

2. L'albo regionale di cui all'articolo 1, comma 1, ha natura ricognitiva, conoscitiva e di trasparenza, anche per i fini di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

Disposizioni attuative

1. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, sono approvate le linee guida per la disciplina dell'albo

regionale di cui all'articolo 1, comma 1. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime nel termine di quindici giorni, decorsi i quali se ne prescinde.

2. Le linee guida definiscono:

- a) i requisiti per l'iscrizione all'albo regionale di cui all'articolo 1, comma 1;
- b) le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione;
- c) le cause di sospensione e cancellazione dall'albo regionale di cui all'articolo 1, comma 1;
- d) le modalità di pubblicazione e aggiornamento dell'albo regionale all'articolo 1, comma 1.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).